



DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del Reg.

Data 03.04.2014

**OGGETTO : Esame ed approvazione Regolamento per l'applicazione della I.U.C.
- Imposta Unica Comunale -**

L'anno *duemilaquattordici* il giorno *tre* del mese di *aprile* alle ore *17,00*, nella sala delle adunanze consiliari "V. Parascandola" del Comune ubicata in via Libertà 12bis, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seduta in sessione straordinaria ed urgente ed in seconda convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
CAPEZZUTO VINCENZO (1964)	x	
MURO LUIGI	x	
CAPEZZUTO VINCENZO (1974)		x
DE CANDIA ELIO	x	
BORGOGNA FABRIZIO		x
AIELLO GIUSEPPE	x	
SCALA MENICO	x	
SABIA PASQUALE	x	
CAPODANNO MARIA	x	
CAPODANNO GIANLUCA	x	
RUOCCO SALVATORE	x	
LUBRANO LAVADERA MARIO	x	
ALLOCCO SALVATORE	x	
GIAQUINTO GIUSEPPE GERARDO	x	
AMBROSINO RAIMONDO	x	
INTARTAGLIA ANTONIO		x
GRANITO NICOLA	x	
VISAGGIO ANTONIO	x	
CIBELLI GENEROSO	x	
SCOTTO DI PERTA BARTOLOMEO	x	
CASCONE MARIANO	x	
Assegnati N. 21 In Carica N. 21 Presenti N. 18	Assenti N. 3	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **dr. Luigi Muro** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario Generale **dott. Luigi Cupolo**. Partecipa l'Assessore esterno Aiello Rachele. Sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: Lubrano Lavadera Mario, Allocco Salvatore e Visaggio Antonio

La seduta è pubblica

Esce il Consigliere Aiello G. .Presenti 17 Consiglieri

Il Presidente Muro introducendo l'argomento fa riferimento ad un'intesa sul tenere la competente Commissione consiliare costantemente riunita per recepire, studiare, emendamenti, proposte, da consiglieri e tecnici , per migliorare il Piano che, così, non viene considerato definitivo.

Evidenzia che, dopo tali approfondimenti, si potrà, in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2014, il cui termine è fissato per il 30 aprile p.v., deliberare, nuovamente, in merito.

Sottolinea che è un impegno che prende a livello personale ed istituzionale , invitando la minoranza a segnalare eventuali difficoltà nelle convocazioni della Commissione causate dalla maggioranza.

Il Presidente dà la parola all'Assessore Scala per la relazione sull'argomento in discussione.

L'Assessore Scala sottolinea che dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale).

Precisa che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (d'ora in avanti denominata TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (d'ora in avanti denominata TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Rileva che la IUC è applicata e riscossa dal Comune di Procida relativamente ai cespiti imponibili insistenti interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

Evidenzia che con il Regolamento in discussione si affrontano le problematiche relative a 3 tipologie di tributi, con l'aggregazione di 3 Regolamenti: per l'IMU (che di fatto non sarà modificato rispetto a quello esistente, con il proposito dell'A.C. di non aumentare le aliquote), per la TARI (che sarà affrontato più dettagliatamente prima dell'approvazione del Bilancio, costituendo uno strumento essenziale per finanziare i servizi) e per la TASI, per i servizi indivisibili, con quota parte in carico ai proprietari e l'altra agli inquilini.

Rimarca che il Regolamento in discussione dovrà essere affrontato nel dettaglio , per definire un documento unico che deve servire , secondo l'A.C., anche a non far lievitare le imposte a carico dei cittadini.

Dà atto che la Commissione consiliare provvederà ad affrontare le situazioni da chiarire e gli eventuali emendamenti da approvare.

Esce il Consigliere Cibelli. Presenti 16 Consiglieri.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Ambrosino.

Ambrosino riconosce come positivo il contributo annunciato da Muro per una soluzione condivisa e l'approvazione del Regolamento in discussione ma ci tiene a sottolineare, comunque, alcuni elementi .

Rileva lentezza e ritardi sull'argomento e sottolinea come si potesse non ridursi agli ultimi giorni per approvare il Regolamento e come gli emendamenti, già presentati in Commissione, potessero essere discussi nella settimana che ha preceduto il Consiglio, tanto da permettere, poi, il via alle bollette, considerato che gli stessi emendamenti , come quello di aumentare le agevolazioni per i cittadini che praticano il compostaggio dal 20% al 40% , vanno ad incidere sul calcolo delle tariffe.

Ambrosino lamenta scarso lavoro e produttività su questi argomenti.

Dà atto che la normativa IUC è controversa ma rimarca che la proposta sulla TARI, la parte della IUC che riguarda la gestione dei rifiuti, ricalca il Regolamento TARES già in vigore, con le modalità TARI che richiamano le stesse modalità della TARES ed, ancor prima, della TIA.

Rimarca, ancora, che c'era tutto il tempo per valutare gli emendamenti della minoranza, ed eventualmente della maggioranza, per permettere in tempo utile il sacrosanto invio delle bollette, giudicando non condivisibili i ritardi con cui si affrontano questi argomenti.

Evidenzia che se la minoranza presenta degli emendamenti, come quello di incrementare le agevolazioni per chi aumenta la R.D. in relazione all'umido, vuole vederli approvati e che eventuali irrigidimenti non sarebbero convenienti.

Sottolinea, d'altra parte, che, però, a fronte di una adesione alla proposta del Presidente di approvare subito il Regolamento e poi approfondire in Commissione gli emendamenti, è necessario un accordo politico, con la maggioranza che manifesti la disponibilità a ragionare nel merito, senza pregiudiziali.

Ribadisce la possibile approvazione del Regolamento a patto che ci sia una chiara e seria disponibilità dell'A.C. a valutare bene, nel merito, gli emendamenti proposti, con la reale possibilità di vederli accolti.

Nel merito, cita la proposta di rivedere l'art.20, comma 1, lettera a), in relazione alle abitazioni escluse, considerando le stesse non più quelle non sono più attive le utenze elettriche e dell'acquedotto ma quelle dove si registrano i minimi consumi.

Parla anche della modifica dell'art.35 in riferimento all'incremento dell'agevolazione per chi fa compostaggio dal 20 al 40% ed, ancora, di un conferimento separato dell'alluminio che con il conferimento nel multimateriale non viene valorizzato come potrebbe.

Fa presente che in tal modo, specie in relazione alla produzione di lattine consumate dai pubblici esercizi, il conferimento dell'alluminio potrebbe rivelarsi una risorsa importante, con ricavi notevoli, prevedendo, poi, agevolazioni per chi li smaltirebbe presso l'isola ecologica, attraverso un opportuno sistema di pesatura.

Il Presidente Muro, al di là di non poter dare certezze sull'accoglimento degli emendamenti, afferma che esiste sicuramente la volontà della maggioranza di approfondire e comprendere meglio il Regolamento in discussione.

Ritiene complicata l'approvazione di una proposta che allarga le esenzioni ad abitazioni con minimi consumi, senza conseguenze finanziarie.

Ribadisce, comunque, l'esigenza di verificare il tutto in maniera seria.

IL Presidente dà la parola al Sindaco Capezzuto.

Capezzuto facendo riferimento all'intervento di Ambrosino su ritardi rileva che il problema sta nelle norme su cui si basano gli atti da definire e le stesse bollette da inviare ai cittadini.

Fa notare che su questo fronte i ritardi ci sono stati a livello centrale e che sulla IUC c'è stato un decreto legislativo, il n.6, il 16 marzo scorso che ha modificato aspetti della TARI(maggiore elasticità nella scadenza dei pagamenti e chiarezza sul codice tributo) e della TASI(possibilità di aumentare le aliquote oltre il 2,5 per mille) e come di queste novità ultime si sia dovuto tener conto nel Regolamento in discussione.

Il Presidente dà la parola all'Assessore De Candia.

De Candia giudica positivamente l'iniziativa del Presidente Muro per un'azione di dialogo fra maggioranza ed opposizione.

Fa rilevare che il Regolamento ha finito per incrociarsi con tre Governi (Monti, Letta, Renzi), con le inevitabili conseguenze in termini di chiarezza.

Ricorda che già a dicembre 2013, con l'approvazione della TARES, la cui natura tributaria è stata riaffermata con la TARI, si era dato il via all'idea di un confronto per un documento più ampio che comprendesse per una parte le entrate patrimoniali, per un'altra i servizi e, poi, la gestione dei rifiuti.

Afferma che è stata, ed è, intenzione dell'A.C., di favorire su questi temi, con le normative in continua evoluzione, un lavoro comune di maggioranza ed opposizione, con un completo approfondimento della materia che manca dal 2003.

Annuncia che sul compostaggio, d'intesa con l'Assessore Scala, è stato commissionato all'Agronomo di fiducia dell'Ente un apposito Regolamento per disciplinare al meglio la materia e che sarà discusso in commissione nonché allegato al documento TARI.

Riafferma la volontà di discutere senza pregiudiziali mentre fa notare che per quanto la raccolta di alluminio essa riguarda lo 0,01% della produzione di rifiuti.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Cascone.

Cascone sostiene che se è vero che ci sono stati ritardi a livello centrale è altrettanto vero che c'era stata la disponibilità della minoranza a lavorare ad oltranza sulla proposta di Regolamento e quindi il tempo utile per affrontare gli emendamenti proposti.

Giudica negativamente la gestione dei lavori della Commissione consiliare presieduta da Giaquinto, forse troppo impegnato con la delega al Turismo.

Rivendica come sua la proposta di agevolazioni dal 20% al 40% per chi pratica il compostaggio, facile da verificare a livello di sostenibilità finanziaria.

Ricorda un altro emendamento, che pure giudica complicato ma giusto da verificare, che prevede l'esclusione dei marittimi dal computo del nucleo familiare residente durante il periodo di navigazione.

Evidenzia la necessità di studiare un sistema di agevolazioni complessivo.

Annuncia, non condividendo il Regolamento a cui ha presentato proposte di modifica, a fronte dell'impegno manifestato dall'A.C. di discutere a breve gli emendamenti, il voto di astensione.

Riflette sulla questione del compostaggio e sulla necessità di favorirne l'incremento, partendo dal dato che per il Comune il costo principale per i rifiuti è il conferimento dell'umido (130 euro per ogni tonnellata), rileva che un nucleo familiare medio di 3 persone produce 3Kg al giorno di umido, per un dato annuo di una tonnellata.

Prosegue e segnala che una compostiera smaltisce circa una tonnellata di umido all'anno, per un risparmio annuo per l'ente di 130 euro, di minore spesa di conferimento in discarica, risparmio che moltiplicato per le attuali 299 compostiere esistenti su base annua ammonta a 38.000,00 euro.

Parla nella necessità di incentivare l'utilizzo delle compostiere che, fra l'altro in continua evoluzione tecnica possono essere ad uso anche di chi non ha un giardino.

Sottolinea che la presenza di solo 299 compostiere sull'isola a fronte di circa 3500 nuclei familiari è chiaramente scarsa ed è frutto o di una cattiva promozione da parte delle diverse A.C. che si sono succedute o da una mancata e voluta scelta in tal senso.

Rimarca che il semplice ragionamento fatto con dati e cifre porta alla conclusione che partendo dall'aumento delle agevolazioni che farebbe scattare un meccanismo di incentivazione nell'utilizzo delle compostiere almeno del 30% in più (quindi arrivando a 1050 famiglie coinvolte) ci sarebbe un risparmio di 136.500,00 euro di minore spesa (a fronte degli attuali 38.000,00) da riversare sulle bollette, favorendo un conguaglio annuo intorno ai 40 euro per ogni famiglia.

Ribadisce la necessità di approfondimento sulle questioni esposte ma anche la bontà di un'iniziativa in tal senso che darebbe un segno positivo del ruolo di ognuno.

Esce il Consigliere Allocco. Presenti 15 Consiglieri.

Il Presidente Muro fa notare che in ogni caso, verificata la fattibilità, il risparmio potrebbe, a consuntivo, essere considerato come sconto sulla bolletta dell'anno successivo, anche per evitare buchi nel bilancio preventivo.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Maria Capodanno.

M. Capodanno si dice contenta della maggiore consapevolezza emersa anche nell'intervento di Cascone che va nella direzione che deve essere alla base del Regolamento: incentivare chi produce meno rifiuti, con una R.D. sempre più spinta ed attiva.

Giudica eccezionali i risultati ottenuti dall'A.C. che ha portato la R.D. al 70%, a conferma che a Procida, come anche in Campania e nel Sud, sta avanzando questa esigenza.

Rileva che bisogna, ora, "aggiustare" la R.D. andando verso il "monomateriale" come la stessa A.C. vuol fare e come dimostra con un Regolamento tipo aperto agli approfondimenti necessari, con la volontà di individuare le indicazioni giuste da dare ai cittadini per fare più e meglio la raccolta differenziata.

Ricorda che sulla questione dell'umido si è sempre battuta negli anni ed è felice di un'allargata sensibilità sul tema.

Fa notare che nel Kg di rifiuti che ogni cittadino produce la percentuale di umido è del 40% e sottolinea la necessità di approfondire il problema, anche dal punto di vista della promozione dell'uso delle compostiere, magari aprendo un discorso con chi le vende.

Rileva pure che inizialmente l'agevolazione per il compostaggio era fissata al 30% e che, poi, Assessore al ramo Strudel, passò al 20%.

Evidenzia la necessità di lavorare insieme per trovare una risoluzione finale che faccia aumentare la R.D., dicendosi sicura che i miglioramenti che verranno con il passaggio al "monomateriale", come l'Assessore vuole, daranno riscontri positivi.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Ambrosino.

Ambrosino puntualizza che il discorso dell'alluminio, al di là della remuneratività, andrebbe nella direzione di dare un segnale importante alle iniziative, alle sensibilità che si sono sviluppate sul territorio.

Evidenzia che l'A.C. non può rivendicare in assoluto l'incremento della R.D., rinviando un giudizio complessivo ad altra occasione, rilevando, nel contempo, un segnale negativo l'attuale, mancata distribuzione, per motivi burocratici, delle buste per la stessa raccolta.

Precisa che sul compostaggio non c'è da fare rivendicazioni di primogenitura, ricordando le battaglie svolte negli anni, ma che va dato atto di una nuova sensibilità sviluppata a cui devono seguire atti di stretta competenza dell'A.C.

Il Presidente dà la parola all'Assessore De Candia.

De Candia ribadisce la disponibilità al confronto ed al dialogo.
Ricorda che il valore del compostaggio domestico nella nostra Regione non veniva riconosciuto ai fini del calcolo della R.D.
Rivendica, per sgomberare il campo da ogni equivoco, la battaglia posta in essere, Sindaco Muro e l'on. Bocchino candidato alla Presidenza regionale, con la promozione di un emendamento in tal senso.
Rileva che solo da un anno è stato recuperato il valore del compostaggio ai fini della R.D e riafferma la volontà del dialogo dimostrata, peraltro, da un Regolamento che va a fissare i criteri generali.
Ritorna sulla definizione di un regolamento che disciplina tutti gli aspetti legati al compostaggio, legato ad un progetto di richiesta di nuove compostiere.
Sottolinea, comunque, l'esigenza forte di verificare anche l'attività di produzione dei rifiuti di chi dichiara di fare compostaggio e lega il tutto ad un confronto approfondito sulla materia su cui deve essere avviato, dopo più di 10 anni, un lavoro comune.
Il Presidente mette in votazione la proposta di Regolamento articolo per articolo e nel suo complesso.
Consiglieri presenti: 15
Consiglieri votanti: 15
Voti favorevoli: 14
Astenuiti 1 (Cascone)
Tutti i voti espressi in modo palese, per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Per quanto in premessa ed espresso nel dibattito:

- 1) Approvare il Regolamento per l'applicazione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), composto da n.51 articoli e dagli Allegati "A" e "B" che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. "1");
- 2) Dare atto che lo stesso Regolamento sarà sottoposto ad approfondimento, con l'esame degli emendamenti proposti dalle minoranze, da parte della competente Commissione consiliare, prima dell'approvazione del Bilancio previsionale 2014, la cui scadenza al momento della seduta odierna è fissata al 30 aprile 2014;
- 3) Dare atto, ancora, che le minoranze sono invitate a segnalare per tempo eventuali difficoltà riscontrate nella convocazione della Suddetta Commissione.

Successivamente

Con diversa votazione, con gli stessi modi di legge ed esiti della precedente

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI PROCIDA

(Provincia di Napoli)

**Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. _____ del**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC
(IMPOSTA UNICA COMUNALE)**

TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Procida dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Componenti della IUC

1. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (d'ora in avanti denominata TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (d'ora in avanti denominata TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Procida relativamente ai cespiti imponibili insistenti interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

Articolo 3

Funzionario responsabile

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, con delibera di Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente la IUC, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4

Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune sul proprio sito web, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va

presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 703 della legge 27/12/2013, n. 147, l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Pertanto, ai fini della dichiarazione relativa all'IMU si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 12 – ter del D.L. n. 201/2014, convertito dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI si applicano gli articoli 39 e 40 del presente regolamento.
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU, di cui al precedente comma 2.

Articolo 5

Versamenti e rimborsi di modesta entità

1. In materia di IMU, di TASI e di TARI, non si fa luogo al versamento quando l'importo annuo dovuto per ciascun singolo tributo è uguale o inferiore ad Euro 12,00.
2. Per i medesimi tributi non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a 12,00 Euro.

Articolo 6

Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs n. 471/1997.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6, e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di tre punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. La misura annua dei predetti interessi, in ogni caso, non può superare il 4,5%

Articolo 7

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 8

Rateizzazione delle somme derivanti da accertamenti

1. Il funzionario responsabile della IUC, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme derivanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali, fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
2. L'istanza di rateizzazione deve essere corredata da:
 - a) Copia del documento di riconoscimento del contribuente o del legale rappresentante;
 - b) Modello ISEE del contribuente, se persona fisica o ditta individuale;
 - c) Copia dell'ultimo bilancio approvato, se il contribuente è una società.
3. Il piano rateale viene predisposto nei trenta giorni successivi alla data della richiesta. Detto piano prevede rate costanti mensili e deve essere sottoscritto per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute entro l'ultimo giorno di ciascun

mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'art. 6, comma 8, del presente regolamento.

4. Ciascuna rata mensile, comprensiva di interessi, non può essere inferiore ad Euro 100,00.
5. In caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili con le modalità di cui al R.D. n. 639/1910 ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente, maggiorato delle spese di riscossione .

Articolo 9

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme inerenti ciascuna componente della IUC, versate e non dovute, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 6, comma 8, del presente regolamento.

Articolo 10

Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO II - Disposizioni per l'applicazione dell'IMU

Articolo 11

Immobili equiparati ad abitazione principale

1. In applicazione della facoltà di cui all'art.13, comma 2, del D.L. n. 201/11, convertito dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'IMU si considerano direttamente adibiti ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
 - b) l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Articolo 12

Comunicazione delle aliquote applicate

1. Il soggetto passivo dell'IMU, per l'applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori all'aliquota ordinaria) eventualmente stabilite con apposita delibera del Consiglio Comunale, è tenuto a presentare al Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata pagata l'imposta ridotta, una comunicazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata in relazione alle fattispecie agevolate stabilite dal Consiglio Comunale.
2. I contenuti e il modello della comunicazione di cui al precedente comma 1, sono stabiliti con determina del Funzionario Responsabile dell'imposta previsto dal precedente art. 2.
3. La comunicazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata apposita comunicazione, attestante l'avvenuta variazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione stessa.
4. L'obbligo di comunicazione di cui al presente articolo può essere assolto anche utilizzando il modello di dichiarazione di cui all'art. 13, comma 12-ter del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, purché vengano indicati

esattamente tutti gli elementi richiesti dal modello di comunicazione di cui al precedente comma 2.

Articolo 13

Versamenti

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti dell' IMU effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Titolo III - Disposizioni per l'applicazione della TARI

Articolo 14

Natura della TARI

1. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668 della Legge 27/12/2013, n. 147 .
2. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Il Comune di Procida nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 15

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla regolamentazione comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), d) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- g) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - h) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - i) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - j) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - k) i rifiuti da attività commerciali;
 - l) i rifiuti da attività di servizio;
 - m) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - n) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 16

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate **nell'allegato A** del presente regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Articolo 17

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 18

Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
 4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice del possesso o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 19

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. detenute o occupate in via esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori o occupanti delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 20

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) gli specchi acquei dei porti turistici per la parte non occupata dai natanti;
- d) per i campeggi: le superfici impraticabili, le aree a verde, le aree adibite alla viabilità, le strade e i percorsi pedonali, i parcheggi concessi in uso gratuito ai clienti;
- e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e stabile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Articolo 21

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 22

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 17, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	Percentuale di riduzione della superficie
a) Officine meccaniche, riparazioni auto, moto, elettrauto, autocarrozzerie, gommisti	20%
b) Lavorazione marmi, attività artigianali di produzione di beni specifici	20%
c) Laboratori di analisi, studi odontoiatrici, studi medici	20%
d) Distributori di carburante	20%
e) Lavanderie	40%
f) Ospedali	20%
g) Macellerie	20%
h) Parrucchieri, barbieri, estetisti	30%
i) Ristoranti	15%
j) Falegnamerie	15%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. Parimenti si applicano percentuali di riduzione nella misura di seguito indicata alle attività:
- a) Parcheggi 50%;
 - b) Stabilimenti balneari 45%;
 - c) Specchi d'acqua ed aree portuali 20%;
 - d) Parchi gioco 25%;

- e) Spazi esterni connessi ad attività commerciali, aree scoperte per supermercati, materiale edile e similari, cantieri navali 50%;
 - f) Vendita di fiori e piante, pizza al taglio 50%;
6. La superficie utile tassabile delle attività di cui alla categoria 22 dell'allegato B è riferita soltanto allo spazio effettivamente utilizzato per la somministrazione al pubblico.

Articolo 23

Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TIA1, TARES).
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

Articolo 24

Costo di gestione

1. Il gettito della TARI deve coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, individuati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.
2. I costi di cui al comma 1 sono definiti ogni anno in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale.

3. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 25

Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Articolo 26

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'articolo 1, comma 658 della legge n. 147/2013, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari al costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno

precedente. Il "costo evitato di smaltimento" è pari al prodotto $Q_r * C_s$, dove Q_r è la quantità totale della raccolta differenziata e C_s è il costo di smaltimento. La quota da attribuire alle utenze domestiche è pari a $p * Q_r * C_s$ dove p è la percentuale di attribuzione. La percentuale p è determinata annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 27

Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all' articolo 40 , decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 28

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 29

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche possedute o detenute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare

anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf, le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche possedute o detenute da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dal contribuente o, in mancanza, quello risultante dalla seguente tabella:

Superficie	Numero di componenti
Fino a mq 40	1
Fino a mq 50	2
Fino a mq 60	3
Fino a mq 80	4
Oltre mq 80	5

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Articolo 30

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di

cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 31

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a cinquanta metri quadrati.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 32

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Articolo 33

Tributo giornaliero

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento ad eccezione delle riduzioni ed agevolazioni previste per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Articolo 34

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 35

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 15 %**.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 36

Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, **del 15 %** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 37

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze domestiche e non domestiche poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato in linea d'aria dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 38

Agevolazioni.

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a. Abitazioni occupate da pensionati, la cui situazione economica ISEE evidenzi un valore uguale o inferiore ad Euro 6.720,00 : **riduzione del 100%** nella parte fissa e nella parte variabile;
 - b. Abitazioni aventi una superficie imponibile non superiore a mq 50, occupate da nuclei familiari composti da 5 o più componenti, la cui situazione economica ISEE evidenzi un valore uguale o inferiore ad Euro 5.000,00 : **riduzione del 30%** nella parte fissa e nella parte variabile;
 - c. Abitazioni occupate da nuclei familiari in cui è presente un portatore di handicap al cento per cento: **riduzione del 30%** nella parte fissa e nella parte variabile.
1. Le agevolazioni di cui al comma 1, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di

- presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
 3. Sono esentati dal pagamento della TARI tutti i locali e le aree scoperte delle caserme appartenenti a corpi militari dello Stato, ubicate sul territorio comunale.
 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte nel bilancio di previsione del comune come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. La relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Articolo 39

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - d) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal possessore o detentore a qualsiasi titolo;
 - e) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - f) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

Articolo 40

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione inerente la TARI deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero di componenti del proprio nucleo familiare come iscritti nell'anagrafe del comune di residenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- g) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - h) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - i) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - j) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - k) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 41

Riscossione della TARI

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, scadenti il giorno 16 dei mesi di febbraio, aprile, giugno e ottobre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Il versamento della TARI deve essere effettuato secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 42

Disposizioni transitorie in materia di TARI

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TIA1 e della TARES entro i rispettivi termini di decadenza e prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Per l'anno 2014 il tributo deve essere pagato in 4 rate scadenti il 12 maggio, 16 luglio, 16 ottobre, 16 dicembre. L'importo delle prime tre rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo dovuto nell'anno 2013 a titolo di TARES. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, l'importo delle prime tre rate del 2014 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARES dell'anno 2013. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il 16 dicembre 2014.

Titolo III – Disposizioni per l'applicazione della TASI

Articolo 43

Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 44

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1 dell'articolo 43. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli

- possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando l'aliquota stabilita dal consiglio comunale per l'anno di riferimento. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
 6. La misura della TASI dovuta ai sensi del comma 5 viene stabilita dal consiglio comunale in sede di determinazione delle aliquote di cui al successivo articolo 47.

Articolo 45

Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 46

Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali. Per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 47

Determinazione delle aliquote

1. Il consiglio comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del precedente articolo 46 e nei limiti imposti dalle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 48

Detrazioni – Riduzioni - Esenzioni

1. Con la deliberazione del consiglio comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 49

Versamenti

2. Il versamento della TASI dovuta per ciascun anno di imposta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della TASI deve essere eseguito secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 50

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 51

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato A alle disposizioni in materia di TARI - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani:

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Allegato B alle disposizioni in materia di TARI - Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Categoria	Denominazione
1	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi, teatri, palestre, scuole (ballo, guida ecc.)
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, depositi in genere, garage, parcheggi
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, parchi gioco
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante, bed & breakfast
8	Alberghi senza ristorante, affittacamere
9	Case di cura e riposo, riabilitazione e fisioterapia
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, autoricambi ed altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccherie, erboristerie, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, gallerie d'arte
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetisti
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, marmi, ceramiche, coralli, oggetti in pelle
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione, cantieri navali, materiali edili

21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Generi alimentari (macellerie, pane e paste, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, ambulanti
27	Fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	Porti turistici, marina

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PROCIDA

Oggetto: schema di regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale).

Il Revisore Unico

Premesso che:

il responsabile del servizio finanziario ha sottoposto all'esame di questo organo di revisione lo schema di regolamento per l'applicazione della IUC, istituita dall'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, avente decorrenza dal 1° gennaio 2014. L'approvazione di detto schema è stata inserita negli argomenti all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale convocato per i giorni 2 e 3 aprile 2014.

Riscontrato che il regolamento proposto disciplina la IUC nelle sue tre componenti previste dalla legge 147/2013 (IMU, TARI e TASI) e appare conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario (dott. Vincenzo Roggiere);

ESPRIME

Il proprio parere favorevole in ordine alla proposta di regolamento in oggetto.

INVITA

Gli uffici competenti ad attivarsi, nei termini di legge, per l'inserimento del regolamento stesso nell'apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Procida, 01/04/2014

Il Revisore

(dott. Felice Russo)



Oggetto : esame ed approvazione del regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale)

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 e 147 T.U.E.L. N. 267/2000 e ss.mm.ii.)
SEZIONE 7^

si esprime parere FAVOREVOLE
 si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo.....

Li 01-04-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Vincenzo Roggiero)



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 e 147 T.U.E.L. N. 267/2000 e ss.mm.ii.)
SEZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

si esprime parere FAVOREVOLE
 si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo.....
 atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

Li 01-04-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Vincenzo Roggiero)



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SEZIONE SERVIZI-FINANZIARI


Codice n° _____ Cap. PEG n° _____ Art. _____
Competenza/anno _____
Rif. Ex cap. n° _____

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183-co. 3 del T.U.E.L. n. 267/00 n° _____ per € _____
Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183co.1 e 6 del T.U.E.L. n. 267/00) n° _____ per € _____

si attesta che esiste la copertura finanziaria
 atto estraneo alla copertura finanziaria in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

Li 01-04-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Vincenzo Roggiero)




FUNZIONI CONSULTIVE

Ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si ritiene che

Li 01-04-2014


IL SEGRETARIO GENERALE



letto, confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Dott. Luigi MURO)



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Proco. Luigi CUPOLO)



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 Dlgs 267/2000, dal 05 MAG. 2014



IL MESSO COMUNALE

(Leonardo BONAIUTO)



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05 MAG. 2014

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 Dlgs 267/2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 Dlgs 267/2000)

Procida, li 05 MAG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Proco. Luigi CUPOLO)

